



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 634/15/CONS

**RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI
RILASCIATA ALLA SOCIETÀ
HOLDING POSLOVNI MEDIJI D.O.O.
(Programma MOONLIGHT TV, già denominato DIPRÈ TV)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, concernente *il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la direttiva 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, relativa *alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa *al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 684/09/CONS, del 26 novembre 2009, con la quale la società G.S.P. Communications S.r.l. è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato “DIPRÈ TV”, variato, poi, in “MOONLIGHT TV”;

VISTA la delibera n. 310/13/CONS, del 3 maggio 2013, con la quale l’autorizzazione per la diffusione via satellite del programma televisivo denominato “MOONLIGHT TV” è stata volturata alla società Holding Poslovni Mediji D.o.o. (denominata, nella traduzione in lingua inglese, Business Media Holding Ltd.);

VISTA l’istanza pervenuta in data 30 settembre 2015 – e le successive integrazioni, di cui l’ultima in data 3 novembre 2015 – da parte della società Holding Poslovni Mediji D.o.o., con sede in Slovenia – 6000 Koper, Ferraska Ulika n. 14, diretta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione per l’offerta di servizi televisivi via satellite, ai sensi dell’art.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS, in relazione al programma televisivo denominato “MOONLIGHT TV”, rilasciata in data 26 novembre 2009 con la delibera n. 684/09/CONS e volturata alla società richiedente in data 3 maggio 2013 con delibera n. 310/13/CONS;

CONSIDERATO che la società Holding Poslovni Mediji D.o.o. ha presentato la documentazione di cui all’art. 3, comma 4, del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, comprensiva del contributo previsto per le spese di istruttoria, ha fornito le informazioni relative all’ubicazione degli apparati di *up-link*, al fornitore della capacità trasmissiva e i parametri tecnici di trasmissione, confermando la denominazione del programma televisivo in “MOONLIGHT TV”, con la medesima tipologia di programmazione;

CONSIDERATO l’esito positivo dell’istruttoria;

CONSIDERATO che la società Holding Poslovni Mediji D.o.o. risulta essere munita dei requisiti di nazionalità per la società e soggetti per i suoi amministratori previsti dall’art. 3 della delibera n. 127/00/CONS;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione competente;

CONSIDERATO, infine, che le autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi via satellite sono rilasciate per un periodo di sei anni e sono rinnovabili, per uguale periodo, mediante istanza da presentare “*almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione medesima*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È rinnovata alla società Holding Poslovni Mediji D.o.o., con sede in Slovenia – 6000 Koper, Ferraska Ulika n. 14, l’autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato “MOONLIGHT TV”, rilasciata originariamente con la delibera n. 684/09/CONS del 26 novembre 2009, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore.

2. Permane alla società Holding Poslovni Mediji D.o.o. l’obbligo di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 684/09/CONS del 26 novembre 2009, come volturata alla stessa in data 3 maggio 2013 con delibera n. 310/13/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Il presente provvedimento ha la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 26 novembre 2015, data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con la delibera n. 684/09/CONS del 26 novembre 2009, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza medesima.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO

**all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla delibera n. 634/15/CONS del 18 novembre 2015**

(omissis)